

# La normativa sui defibrillatori automatici in ambito sportivo

Dr. Paolo Rosi



# 1

## Il “Decreto Balduzzi”



## DECRETO 24 APRILE 2013

*G.U. 169 del 20/7/2013*

Disciplina della certificazione  
dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e  
**linee guida sulla dotazione e l'utilizzo  
di defibrillatori semiautomatici e  
di eventuali altri dispositivi salvavita**



DECRETO 24 APRILE 2013

*G.U. 169 del 20/7/2013*

*Art. 5*

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici **nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E** del presente decreto.

La disposizione di cui al presente comma **non si applica** alle società **dilettantistiche** che svolgono attività sportive con **ridotto impegno cardiocircolatorio**, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.



LEGGE 289/2002 – ARTICOLO 90

*Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono **indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva** e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:*

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;*
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro”*



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto è definita **amatoriale** l'attività **ludico-motoria**, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, **finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi**, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

Art. 5

4. Le società **professionistiche** attuano la disposizione di cui al comma 3 **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Le società **dilettantistiche** attuano la disposizione di cui al comma 3 **entro 30 mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

**PUBBLICAZIONE**  
**20 LUGLIO 2013**

**ENTRATA IN VIGORE**  
**5 AGOSTO 2013**

**SCADENZA**  
**5 FEBBRAIO 2016**





DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

Fermo restando l'obbligo della dotazione di DAE da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia **l'opportunità** di dotare, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali **centri sportivi, stadi, palestre** ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare





DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società.

Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente allegato.



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

Le società singole o associate possono **demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto sportivo** attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori.

Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

In **tali** impianti sportivi deve essere **disponibile, accessibile e funzionante** almeno un DAE *-posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento con il relativo personale addestrato all'utilizzo.*



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono **darne comunicazione alla Centrale Operativa 118** territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato





DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono **darne comunicazione alla Centrale Operativa 118** territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato





DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

La presenza di una **persona formata** all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita **nel corso delle gare e degli allenamenti.**



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad **informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento** mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni)



DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile;  
il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi "Defibrillatore disponibile" e "AED available", deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.





DECRETO 24 APRILE 2013

G.U. 169 del 20/7/2013

*Allegato E*

I DAE devono essere sottoposti alle **verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche** secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono essere **mantenuti in condizioni di operatività**; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Deve essere identificato un **referente incaricato** di verificarne regolarmente l'operatività.



Istruzione	Azione correttiva consigliata	Data							
		Iniziali							
1 Controllare sul display di stand-by: Il simbolo della <b>CHIAVE</b>  Simbolo OK Livello delle batterie	Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.  Nessuna.  Sostituirle se compare il simbolo di batteria scarica								
2 Controllare la data di scadenza riportata sul pacchetto elettrodi.	Sostituire il pacchetto degli elettrodi, se la data di scadenza è stata superata.								
3 Controllare gli altri materiali di consumo.	Reintegrarli se necessario.								
4 Controllare che il defibrillatore non presenti:  Danni o crepe  Sostanze estranee	Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.  Pulire il dispositivo.								

# 2

## Formazione





LEGGE 3 APRILE 2001, N. 120

UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI IN AMBIENTE PREOSPEDALIERO

È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico  
in sede extraospedaliera  
anche al personale sanitario non medico,  
nonchè al **personale non sanitario**  
che abbia ricevuto una **formazione specifica**  
nelle attività di rianimazione cardio-polmonare



CONFERENZA STATO – REGIONI  
30 LUGLIO 2015

I corsi per il rilascio della  
**autorizzazione all'impiego del DAE**  
possono essere svolti solo da  
**provider accreditati.**

Alla fine del corso il provider deve rilasciare  
l'autorizzazione regionale sull'apposito modulo  
e trasmettere i nominativi alla CO 118



CONFERENZA STATO – REGIONI  
30 LUGLIO 2015

L' autorizzazione all' utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale

Ferma restando l' esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, **l' autorizzazione** all' uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, **ha durata illimitata**

# 3

## Normativa Regione del Veneto





REGIONE DEL VENETO

LR 2 APRILE 2014, n. 111, art. 26

La Regione del Veneto promuove la diffusione e l' utilizzo di DAE negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie.

La Giunta Regionale stabilisce:

- Modalità, tempi e criteri di diffusione dei DAE
- Tipologia di strutture che devono dotarsi di DAE
- Formazione ed aggiornamento degli addetti
- Modalità di certificazione e accreditamento dei formatori
- Individuazione del soggetto regionale preposto





REGIONE DEL VENETO  
DGR 2847 del 29 DICEMBRE 2014

L' autorizzazione all' utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale

Ferma restando l' esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, **l' autorizzazione** all' uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, **ha durata illimitata**



REGIONE DEL VENETO  
DGR 2847 del 29 DICEMBRE 2014

## **Corsi per il rilascio dell'autorizzazione**

Rilasciati da un provider accreditato dalla Regione

Durata del corso in accordo con Linee Guide ILCOR (4 ore)

Prova pratica biennale di RCP gestita da un tutor



REGIONE DEL VENETO  
DGR 2847 del 29 DICEMBRE 2014

Devono essere obbligatoriamente dotati di un DAE stabilmente presente nella struttura  
tutti gli **impianti** sportivi pubblici e privati  
presso cui si praticano  
**attività sportive agonistiche ed amatoriali**  
**ed attività ludico-motorie**

Ad esclusione di....



REGIONE DEL VENETO  
DGR 2847 del 29 DICEMBRE 2014

## Ad esclusione di

- strutture presso cui si praticano attività sportive con **basso impegno** circolatorio e muscolare
- palestre presso cui si svolge esclusivamente attività di **fisioterapia** e **ginnastica posturale**
- impianti al servizio esclusivo delle strutture **scolastiche**, **non aperti** al pubblico esterno
- impianti a **libero accesso pubblico** non vigilato
- impianti in uso esclusivo alle **Forze Armate** (...)



REGIONE DEL VENETO  
DGR 2847 del 29 DICEMBRE 2014

**E' opportuna** la presenza del DAE in

- Strutture territoriali del Servizio Sanitario Regionale
- Strutture turistiche (stabilimenti balneari, impianti sciistici, rifugi alpini, attrazioni, etc)
- Luoghi di transito (stazioni ferroviarie e di autocorriere, aeroporti)
- Luoghi di aggregazione (piazze principali, parchi pubblici, grandi strutture commerciali)
- Comunità isolate
- Centri scolastici ad alta frequentazione



REGIONE DEL VENETO  
DGR 2847 del 29 DICEMBRE 2014

## Obblighi della struttura

garantire la presenza di un **operatore abilitato** all'impiego del DAE durante l'apertura dell'impianto, anche mediante accordi con le società sportive che fruiscono dello stesso

individuare un **soggetto responsabile** della corretta sorveglianza e manutenzione del DAE

mantenere in **costante efficienza** l'apparecchiatura



Grazie per l'attenzione

